

Presentazione della domanda

1. A quale indirizzo PEC deve essere inoltrata la domanda di contributo?

L'indirizzo PEC di riferimento è segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

2. Devo iscrivermi a un vostro portale?

Non occorre iscriversi, la domanda di contributo va presentata tramite PEC all'indirizzo del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

3. Ai fini dell'avvio della fase di valutazione delle domande presentate si attenderà la chiusura del bando?

Si intende fornire un aggiornamento a seguito della deliberazione di Giunta n. 1299 del 02/08/2021, con la quale si conferma che la valutazione delle domande presentate sarà avviata successivamente alla chiusura del bando prevista per il 17 settembre 2021.

4. Le spese per la presentazione della domanda vanno inserite nella voce "C) spese per la progettazione degli interventi edilizi e di impiantistica connessi alla realizzazione dei progetti (Tali spese sono ammesse nella misura massima del 10% della somma delle voci di spesa A + B)"?

No, le spese per la presentazione della domanda non sono ammissibili.

Come previsto dal bando (articolo 5, comma 3), sono ammissibili, nel limite del 10% dei costi totali candidati di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, i costi di progettazione degli interventi edilizi e di impiantistica. Le spese per la presentazione della domanda non rientrano tra i costi di progettazione degli interventi edilizi e di impiantistica, pertanto non risultano ammissibili.

5. La trasmissione della domanda di contributo può essere fatta con firma autografa del legale rappresentante dell'impresa, con allegato il documento di identità, dall'indirizzo PEC del consulente/associazione di categoria, senza firma del modulo di procura speciale? Il legale rappresentante può inviare la domanda di contributo da un indirizzo PEC non proprio?

Il bando non prevede l'apposizione della firma autografa per la domanda di contributo e i relativi allegati. Le domande di contributo possono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa richiedente tramite il proprio indirizzo PEC oppure da un soggetto delegato dotato di apposita procura speciale.

6. Se il certificato di firma digitale apposto sulla domanda di contributo dovesse scadere nel periodo successivo alla presentazione ma durante l'istruttoria, la domanda è comunque considerata ammissibile?

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, la firma digitale dovrà essere valida al momento della presentazione della domanda

Requisiti ammissibilità

7. E' ammissibile l'intervento di un'impresa che, al momento della presentazione della domanda, ha sede legale ed operativa fuori dalle aree montane ma prevede di avviare un'attività in uno dei comuni montani indicati nell'Allegato A del bando? L'unità locale oggetto di intervento (situata in uno dei comuni di cui all'allegato A) dovrà già risultare al momento della presentazione della domanda di contributo oppure questa potrà risultare tale successivamente entro i termini di realizzazione del progetto?

Tra gli interventi finanziabili ammessi dal bando vi sono quelli riferiti all'articolo 4, comma 1, lettera b) e c) che prevedono rispettivamente:

b) acquisto, riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di edifici e strutture, e relative pertinenze, dismesse nelle quali il beneficiario si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo 3, comma 1, quale futura sede legale o unità locale dell'impresa;

c) investimenti in macchinari, attrezzature e relativi impianti candidati da un'impresa che alla data della domanda svolge, o si impegna a svolgere, l'attività di cui all'articolo 3, comma 1.

È quindi ammissibile un intervento in "future" sedi legali/unità locali, mediante una dichiarazione in cui il legale rappresentante dell'impresa si impegna a dimostrare di *"avere la sede o l'unità locale oggetto dell'intervento in uno dei Comuni montani di cui all'allegato A del bando"* entro la data di presentazione della rendicontazione a saldo, pena la decadenza del contributo concesso e il recupero delle somme eventualmente già erogate.

8. Un libero professionista può presentare domanda di contributo?

I liberi professionisti non risultano inclusi tra i soggetti che possono beneficiare dei contributi previsti dal bando, in quanto tra i requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 3 comma 3 si esplicita che le imprese *"devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e/o repertorio delle attività economiche (REA) presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio"*.

9. Le Associazioni di Promozione Sociale sono ricomprese tra gli i soggetti candidabili? Una Cooperativa Sociale può presentare domanda di contributo?

Tra i requisiti di ammissibilità indicati all'articolo 3 del bando, è previsto che le imprese debbano essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e/o repertorio delle attività economiche (REA) presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.

L'intervento deve essere inquadrabile in un'attività economica ammissibile ai sensi dell'art. 3.

10. Un'azienda agrituristica con codice Ateco prevalente del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli la quale svolge anche un'attività di alloggio/ristorazione connessa all'azienda agricola con codice Ateco di importanza secondaria, può partecipare al presente bando?

Si fa presente che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del bando non sono ammissibili gli interventi delle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea o nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

Risultano, inoltre, non ammissibili gli interventi delle imprese di trasformazione aventi codice Ateco C.10 con un numero di ULA (Unità Lavorative Aziendali) derivanti dal LUL (Libro Unico del Lavoro) superiore a 15 al momento della presentazione della domanda.

Tuttavia, il progetto potrà risultare ammissibile se inquadrato in un'attività riferita ad un codice secondario dell'impresa afferente a settori ammissibili ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 2.

Ai fini delle verifiche amministrative di quanto sopra, verrà accertato che l'impresa non eserciti esclusivamente le attività di cui alla sezione A "Agricoltura, silvicoltura e pesca" della classificazione Ateco in uso come indicate nel certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di appartenenza.

Spese ammissibili

11. Sono ammissibili le spese per l'acquisto di un nuovo macchinario in leasing?

Come previsto dall'articolo 5 comma 5 alinea 7, i canoni d'uso rientrano tra le spese non ammissibili.

12. Sono ammissibili le spese per mezzi di trasporto? È considerato mezzo di trasporto un autocarro in quanto bene strumentale all'attività?

Come previsto all'articolo 5 comma 5 del bando, non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di automobili e mezzi di trasporto, definiti come beni mobili iscritti in pubblici registri (mezzi targati).

13. Sono ammissibili le spese sostenute per il pagamento dell'IVA?

Come esplicitato all'articolo 5 del bando, non sono ammissibili le spese sostenute per il pagamento dell'IVA, se recuperabile, e per il pagamento di tasse indirette.

14. Qual è esattamente il periodo di validità delle fatture e relativi pagamenti? Una parte del costo del bene acquistato può essere sostenuta antecedentemente alla data di presentazione della domanda di contributo?

Il periodo di validità delle fatture è compreso tra la data di presentazione della domanda di finanziamento, così come indicato all'art. 5, comma 5, e il 31/03/2024 come indicato nel bando all'art. 25, comma 1.

Ai sensi dell'art.5, comma 5 del presente bando, non sono ammissibili le *“spese antecedenti la presentazione della domanda, a tale scopo farà fede la data di emissione della fattura di acquisto”*.

15. Da quando sarà possibile rendicontare le spese sostenute?

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, i beneficiari dovranno inviare la rendicontazione delle spese entro 30 giorni dalla conclusione del progetto a partire dalla data del 04/04/2022 (così come specificato nell'art. 28 comma 1).

Aiuti di Stato

16. Cosa si intende per cumulo dei contributi?

Si realizza un cumulo tra più agevolazioni quando queste si riferiscono agli stessi costi ammissibili, alle stesse spese rendicontabili e rendicontate. Non costituisce cumulo, ed è totalmente irrilevante sotto il profilo degli aiuti di stato, il fatto che un beneficiario riceva più aiuti di stato finalizzati alla realizzazione della medesima iniziativa o progetto o attività ma per costi ammissibili diversi.

17. I contributi del bando sono cumulabili con il Sisma bonus o il Superbonus?

Come previsto all'articolo 7 i contributi previsti nel bando sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Si specifica che tali contributi non sono cumulabili con altri aiuti di stato ma solo con altre agevolazioni pubbliche (anche di tipo fiscale) non costituenti aiuti di stato nel rispetto del limite fissato dalle autorità responsabili di dette misure agevolative e a condizione che non sia superato il 100% di contributo su ciascuna voce di spesa ammissibile.

18. In riferimento alla possibilità di cumulo con altre agevolazioni pubbliche (fiscali) a condizione che non sia superato il 100% del contributo su ciascuna voce di spesa ammissibile, è possibile fare degli esempi esplicativi?

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 3, del bando in oggetto può essere riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura pari al 70% delle spese ritenute ammissibili, sono consentite altre agevolazioni pubbliche (che non siano aiuti di stato) solamente fino al raggiungimento del restante 30% su ciascuna voce di spesa ammissibile.

19. Come fa un'impresa a capire se un contributo concesso da un altro ente sugli stessi costi ammissibili, sulle stesse spese rendicontabili e rendicontate costituisce un contributo cumulabile o un aiuto non cumulabile?

Innanzitutto, è regola generale quella per cui se il provvedimento normativo (legge, decreto, regolamento, bando, ...) in base al quale l'impresa ha ottenuto il contributo sugli stessi costi ammissibili, sulle stesse spese rendicontabili e rendicontate non qualifica espressamente tale contributo come aiuto di stato, allora si può effettuare il cumulo delle agevolazioni. In secondo luogo:

- se il provvedimento normativo (legge, decreto, regolamento, bando, ...) prevede che il contributo venga concesso in regime di esenzione, allora si è in presenza di un aiuto e i contributi non saranno cumulabili;
- se il provvedimento normativo (legge, decreto, regolamento, bando, ...) prevede che il contributo venga concesso in regime de minimis, allora non si è in presenza di un aiuto, con la conseguenza che i contributi – salvo il rispetto del tetto massimo relativo ai 200.000,00 € in tre esercizi finanziari – saranno cumulabili.

Si suggerisce pertanto, prima di chiedere a Enti diversi più contributi sugli stessi costi che saranno proposti a valere sul bando, di verificare sempre se la normativa di riferimento prevede espressamente la qualificazione delle agevolazioni come aiuti di stato.

Immobili

20. All'art. 4 comma 1 lettera b) si fa riferimento a "edifici, strutture, e relative pertinenze, dismesse" cosa intende il bando esattamente per "dismesse"?

Con il termine "dismesso" si intende non utilizzato/in disuso.

21. Nel caso di acquisto di immobili o terreni, occorre presentare un preliminare di acquisto oppure è sufficiente indicare il costo previsto?

Nel caso di acquisto di immobili o terreni, in sede di presentazione della domanda di contributo, è sufficiente indicare il costo previsto per l'immobile oggetto dell'intervento. Si precisa che, al fine di consentire una valutazione completa del progetto presentato secondo i criteri previsti dal bando, possono essere allegati documenti aggiuntivi.

22. È ammissibile un intervento di acquisto, riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di un edificio dove l'impresa svolge la propria attività? È ammissibile anche se non si tratta di un immobile dismesso?

L'intervento di cui all'articolo 4 comma 1, lettera b) è relativo a edifici, strutture e relative pertinenze, dismesse.

Poiché l'immobile oggetto di intervento risulta già in disponibilità dell'impresa in quanto sede legale o unità locale, l'intervento di riferimento ai fini del bando è quello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). Risulteranno quindi teoricamente ammissibili solamente interventi di riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento.

23. Per poter presentare domanda bisogna avere già a priori depositato e autorizzato, dal Comune o chi di competenza, il progetto di ampliamento/ristrutturazione per cui si chiede il contributo?

Non è necessario essere in possesso dei dati relativi all'avvenuto rilascio o efficacia del titolo abilitativo al momento della presentazione della domanda di contributo.

All'articolo 25 comma 4 del bando è previsto quanto segue: *“Al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria, a seguito dell'avvio del progetto di cui al comma 2 primo alinea del presente articolo, sarà cura del beneficiario comunicare tramite PEC al Servizio competente entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'avvio del progetto (6 mesi, ai sensi del comma 1) i dati relativi all'avvenuto rilascio o efficacia del titolo abilitativo, pena la decadenza del contributo concesso. Tale comunicazione dovrà essere corredata da una dichiarazione che attesti la corrispondenza del progetto a quello risultante dagli elaborati inviati unitamente alla domanda di contributo e oggetto del provvedimento di concessione”.*

24. Per le spese soggette alla presentazione di computo metrico, occorre allegare anche tre preventivi?

Come previsto all'articolo 10 comma 1 lettera e) del bando, i preventivi dovranno essere forniti qualora opere, strutture, impianti e dotazioni non siano riconducibili ai prezziari nella più recente versione dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, nel più recente prezziario della CCIAA territorialmente competente.

25. Un'impresa può presentare domanda di contributo per due interventi suddivisi su due unità operative distinte?

All'articolo 8 comma 6 del bando si specifica che *“Ciascuna impresa può presentare al massimo una domanda di contributo”, non sono previste limitazioni in merito al numero ed alla tipologia di interventi finanziabili* così come definiti dall'art. 4. Resta fermo che deve trattarsi di interventi che rispondono ai requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3.

La domanda di contributo potrà riguardare più interventi ma dovranno essere tenuti distinti in tutta la documentazione allegata.

Beni strumentali

26. È obbligatorio candidare un progetto che preveda una ristrutturazione/riqualificazione di un'unità immobiliare, o è possibile fare domanda di finanziamento anche nel caso in cui il progetto preveda esclusivamente l'acquisto di macchinari, attrezzature e relativi impianti? Quali documenti occorre allegare alla domanda?

Tra gli interventi ammissibili, è possibile candidare a finanziamento interventi per soli investimenti in macchinari, attrezzature e relativi impianti candidati da un'impresa che alla data della domanda svolge, o si impegna a svolgere, l'attività di cui all'articolo 3.

Si precisa che a seguito della deliberazione di Giunta n. 1299 del 02/08/2021, che ha modificato la documentazione richiesta qualora l'intervento riguardi esclusivamente l'acquisto di nuovi macchinari/attrezzature, per i soli interventi di cui all'articolo 4 comma 1 lettera c):

- non risultano necessari gli allegati identificati all'articolo 10 comma 1 lettere a), c), d), f);

- l'allegato di cui alla lettera b) viene modificato come segue: *“dichiarazione a firma del progettista o del legale rappresentante dell'impresa richiedente attestante l'avvio del progetto, come definito all'art. 25 comma 2 del presente bando, entro 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria di concessione dei contributi, pena la decadenza del contributo concesso”;*

- l'allegato di cui alla lettera e) viene modificato come segue: *“e) piano dei costi degli interventi previsti nel progetto con allegati almeno 3 (tre) preventivi di ditte specializzate e una relazione tecnico-economica che evidenzii il raffronto e la scelta effettuata a firma di un tecnico abilitato o del legale rappresentante dell'impresa richiedente. Nel caso di progetti complessi (es. macchinari, attrezzature non ancora diffuse sul mercato o che richiedono adattamenti specialistici) nei quali non è possibile utilizzare il raffronto tra diverse offerte, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata con una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato. L'utilizzo di un solo preventivo può altresì ricorrere nel caso di acquisizione di elementi di completamento/ implementazione di impianti preesistenti, facendo ricorso al medesimo fornitore”.*

In analogia con quanto previsto all'articolo 10 comma 1 lettera e), i preventivi inviati devono essere richiesti dal beneficiario o suo delegato, omogenei per oggetto, riportare la data e gli estremi della ditta emittente, firmati o tracciati tramite invio per posta elettronica certificata.

Incremento occupazionale

27. Cosa si intende per impatto occupazionale?

A seguito della deliberazione di Giunta n. 1299 del 02/08/2021, che specifica ulteriormente quanto indicato nell'art. 4, ai fini del Bando per “impatto occupazionale” si intende un incremento dell'occupazione apportato dalle sole Unità Lavorative Aziendali (ULA), risultanti dal LUL (Libro Unico del Lavoro), riferite a personale dipendente a tempo pieno e indeterminato anche espresso in termini di quantità di lavoro equivalente prestata da lavoratori assunti a tempo indeterminato. Le ULA (Unità Lavorative Aziendali) non vengono, quindi, intese come le ULA (Unità Lavorative Annue) così come definite dal Regolamento UE 651 del 2014, ma hanno una definizione più restrittiva così come riportato più sopra.

Si specifica ulteriormente che, sulla base di quanto indicato dall'art.4 comma 2, *“il calcolo dell'impatto occupazionale viene valutato confrontando lo stato dell'impresa alla data della delibera di approvazione del bando (ndr. 12 Luglio 2021) rispetto allo stato dell'impresa alla data di rendicontazione delle spese sulla base del LUL (Libro Unico del Lavoro) per le sole ULA (Unità Lavorative Aziendali)”.*

28. È condizione necessaria per la partecipazione al bando in oggetto l'impiego di nuovo personale dipendente?

I parametri che contribuiscono al raggiungimento del punteggio minimo, pari a 60/100, sono quelli previsti all'articolo 21 comma 2 del bando. Poiché l'impatto occupazionale atteso nel sito produttivo oggetto dell'intervento può essere valutato con un punteggio fino a 30 punti, la sua assenza non determina necessariamente l'esclusione in quanto il punteggio minimo può essere raggiunto grazie ai restanti parametri.